

**MAGGIORE POLICLINICO E L'ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO PER
ATTIVITÀ DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE**

TRA

La **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**, con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 28, codice fiscale n. 04724150968, di seguito denominata Fondazione, nella persona del Direttore Generale dott. Matteo Stocco, domiciliato per la carica presso detta sede,

E

l'**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco**, con sede legale in Via G.B. Grassi 74, Milano, codice fiscale e partita IVA 09319690963 (di seguito denominata anche solo "ASST FBF Sacco"), legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Grazia Colombo, ivi elettivamente domiciliato, in esecuzione della deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2024

PREMESSO:

- che è interesse della ASST FBF Sacco avvalersi di prestazioni di chirurgia maxillo-facciale per poter garantire la continuità assistenziale presso i PP.OO. Fatebenefratelli e Sacco;
- che da parte del competente Servizio della Fondazione è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti all'effettuazione delle prestazioni in oggetto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

La Fondazione, che si avvale della professionalità di un team di specialisti in Chirurgia Maxillo-facciale, in un'ottica di collaborazione con la ASST FBF Sacco, garantisce che i propri dirigenti medici appartenenti alla SC Chirurgia Maxillo-

facciale e Odontostomatologia possano svolgere, a favore dei pazienti dell'ASST stessa, prestazioni nell'ambito della chirurgia maxillo-facciale.

Detto personale, costituito da medici specializzati nella disciplina di cui sopra, aventi rapporto di impiego con la Fondazione, effettuerà le prestazioni fatte comunque salve le necessità di servizio, cui gli stessi sono tenuti presso la Fondazione stessa.

L'attività si concretizza in:

- visite specialistiche maxillo-facciali presso il Pronto Soccorso del Presidio richiedente dell'ASST FBF Sacco, su pazienti traumatizzati o comunque su pazienti con patologie di pertinenza chirurgico maxillo-facciale, entro 24 ore dalla chiamata (lunedì-venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00; sabato e festivi dalle ore 8.00 alle ore 16.00);
- interventi chirurgici maxillo-facciali presso la sede del Presidio richiedente dell'ASST FBF Sacco su pazienti traumatizzati non trasferibili o comunque su pazienti con patologie di pertinenza chirurgico maxillo-facciale, mentre i pazienti trasportabili saranno trasferiti presso la Fondazione;
- consulenza online di esami radiografici o di altri esami strumentali la cui modalità di esecuzione verrà concordata tra il personale medico dei due Enti.

Art. 2 – Aspetti organizzativi

Gli interventi, sia di natura consultivo-valutativa che prettamente chirurgica, potranno avvenire –in seguito a valutazione effettuata da personale medico dell'ASST FBF Sacco– presso l'ASST stessa, che metterà a disposizione le proprie strutture ed il personale di supporto necessario.

La rilevazione dei tempi chirurgici verrà calcolata dal primo operatore, come indicato in apposito registro di verbale operatorio dallo stesso compilato; tale

registro verrà validato contestualmente dal dirigente medico dell'ASST FBF Sacco presente.

Art. 3 – Compensi

Per le attività previste dalla presente convenzione, l'ASST FBF Sacco riconoscerà alla Fondazione i seguenti compensi:

1. visite specialistiche maxillo-facciali: € 200,00/accesso;
2. interventi chirurgici maxillo-facciali su pazienti traumatizzati non trasferibili:
 - € 2.500,00/intervento chirurgico entro 120 minuti (n. 2 operatori);
 - € 4.000,00/intervento chirurgico entro 210 minuti (n. 2 operatori);
 - € 5.000,00/ intervento chirurgico oltre 210 minuti (n. 2 operatori);
3. consulenza online di esami radiografici: € 80,00/consulenza.

I compensi sopra specificati saranno incrementati del 15% per spese gestionali.

Art. 4 – Modalità e termini di pagamento

L'attività oggetto della presente convenzione verrà rilevata tramite foglio rilevazione presenza fornito dall'ASST FBF Sacco, sottoscritto per accettazione anche da parte del personale interessato della Fondazione, dal quale risultino i giorni, con gli orari di inizio e termine dell'attività resa, il numero degli accessi e/o delle ore effettuate dal suddetto personale nel periodo considerato, con a fianco il nominativo dello stesso, nonché l'ammontare dei compensi di competenza.

L'ASST FBF Sacco, per la relativa fatturazione, trasmetterà i suddetti fogli, una volta validati, alla Fondazione, la quale emette fattura con pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura stessa e, successivamente, provvede all'erogazione dei compensi al personale medesimo, ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui l'attività sia stata resa al di fuori del normale orario di servizio.

Art. 5 – Coperture Assicurative

Ai sensi della legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli), la Fondazione e l'ASST FBF Sacco si impegnano a garantire, a proprie cura e spese, adeguata copertura assicurativa o misure analoghe alla copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa vigente di settore.

Si precisa, inoltre, che durante lo svolgimento delle attività da parte del personale incaricato dalla Fondazione è garantita la copertura INAIL per infortuni sul lavoro.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali, anche particolari, e nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 Regolamento UE 679/2016)

1. Ai fini del perfezionamento del presente contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni oggetto di convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Sono dati particolari, ai sensi dell'art. 9 Reg. UE 2016/679 (GDPR) i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
3. La Fondazione si impegna, sin da subito, a trattare tali dati secondo le modalità e le finalità definite dal Titolare e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari

allo svolgimento delle attività prestate ai sensi del presente contratto.

4. Restano comunque in capo al Titolare del Trattamento gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso da parte dell'interessato e, più in generale, tutti gli obblighi previsti dalla normativa privacy vigente.
5. In adempimento agli obblighi sanciti dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati, l'ASST FBF Sacco, tramite sottoscrizione del presente atto, nomina il soggetto erogante le prestazioni oggetto di convenzione, Fondazione, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto erogante la prestazione comporta l'accettazione della nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
6. Il Responsabile assicura l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
7. Il Titolare fornisce espressa autorizzazione scritta generale all'individuazione da parte del Responsabile, mediante atto scritto che preveda gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione, di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub responsabili". Il Responsabile conserva nei confronti del Titolare ogni responsabilità per l'eventuale inadempimento da parte del sub responsabile. Il Titolare si riserva il diritto di verificare i nominativi dei sub responsabili e chiederne, se del caso, la modifica qualora i soggetti designati non appaiano in grado di garantire il rispetto del Regolamento. In ogni caso, il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando l'opportunità al

Titolare di opporsi a tali modifiche.

8. Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà attenersi alle prescrizioni del titolare, così come esplicitate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. Il Titolare si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare tali prescrizioni.
9. Al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle prescrizioni a carico del Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio DPO e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.
10. Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.
11. Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i

danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle prescrizioni legittime del titolare.

12. Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di condotte, anche omissive, imputabili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.
13. La nomina a Responsabile esterno del trattamento è condizionata, per oggetto e per durata, alla convenzione in corso, e si intenderà revocata di diritto alla scadenza o alla risoluzione, per qualsiasi causa, della stessa.
14. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti istruzioni, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.

Art. 7 – Piano Integrato delle Attività dell'Organizzazione (PIAO)

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento contenuti nel PIAO. In particolare le Parti dichiarano di aver adottato il PIAO con le modalità previste dalla normativa (visibile e consultabile sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 8 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2027, con possibilità di rinnovo, a richiesta, da comunicare almeno 90

giorni prima della scadenza tramite posta elettronica certificata, al fine di consentire la verifica e revisione delle clausole.

Le Parti convengono che, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, i pregressi rapporti verranno regolati ai sensi del presente accordo e ciò a decorrere dall'1 gennaio 2025.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dall'accordo in qualunque momento, con preavviso di 90 giorni, da comunicarsi mediante posta elettronica certificata.

Art. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente atto il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra la Fondazione e l'ASST FBF Sacco.

Art. 10 – Oneri

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'ASST FBF Sacco, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11 – Foro Competente

Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Il Direttore Generale **MATTEO STOCCO**

Per Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco

Per il Direttore Generale **MARIA GRAZIA COLOMBO**

Il Responsabile S.S. Libera Professione,

Marketing e Convenzioni

(giusta delega conferita con deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2024)

Dott.ssa Concetta Oliviero

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93, art. 3, c. 2.

La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, L. 241/90 e s.m. e i..

ALLEGATO 1: Prescrizioni a carico del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 del Regolamento UE 679/2016) nell'ambito di convenzioni attive

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) in caso di trasferimento di dati verso un Paese terzo o una organizzazione internazionale provvedere a richiedere espressa e specifica autorizzazione al Titolare del trattamento a meno che non debba adempiere ad un obbligo imposto dal diritto UE o dal diritto nazionale. In tal caso il Responsabile del trattamento informa il Titolare circa tale l'obbligo giuridico prima del trattamento salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantire che i sub responsabili nominati e tutti gli altri soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali si impegnino alla riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza per le ragioni connesse al servizio;
- c) adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza del trattamento con particolare riferimento allo specifico rischio connesso alla tipologia di dati trattati, così come previsto dall'art. 32 del Regolamento.

Nello specifico, il Responsabile del trattamento deve:

- garantire su base permanente la capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi di trattamento;
 - garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Se richiesto il Responsabile del trattamento dovrà comunicare al Titolare dette modalità di sicurezza;
 - garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non debitamente istruito e formato dal Responsabile medesimo e si sia impegnato alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) fornire la propria collaborazione a favore del Titolare del trattamento affinché questi possa dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
 - e) assistere il Titolare del trattamento nel garantire l'adempimento degli obblighi connessi sanciti dagli artt. da 32 a 36 del Regolamento;
 - f) cancellare o restituire al Titolare del Trattamento i dati personali una volta conclusa la prestazione del servizio sulla base delle indicazioni e delle scelte comunicate dal Titolare del Trattamento. Il Responsabile deve inoltre cancellare le copie esistenti di tale trattamento a meno che il diritto UE o il diritto nazionale ne preveda la conservazione;
 - g) mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi sanciti dal Regolamento contribuendo anche alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento;
 - h) tenere il registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento UE/2016/679.